

LA NATURA GIURIDICA DEL MUTUO SOLUTORIO

ORIENTAMENTO MAGGIORITARIO: ANALISI LOGICO-GIURIDICA

Il mutuo solutorio rientra nella cornice del mutuo codicistico, non configura un mutuo di scopo.

L'accrédito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente a integrare la *datio rei* giuridica propria del mutuo. Il perfezionamento del contratto di mutuo, infatti, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma a estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante. Il mutuo solutorio non può quindi essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale *pactum de non petendo*.

ORIENTAMENTO MINORITARIO: METODO EMPIRICO

Il mutuo solutorio configura un'operazione meramente contabile in dare e avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario, il quale presuppone sempre l'avvenuta consegna del denaro dal mutuante al mutuatario. Determina dunque, di regola, i soli effetti del *pactum de non petendo ad tempus*. Perché possa dirsi sussistente la disponibilità giuridica occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario, perché solo in tal modo la somma esce dal patrimonio del mutuante ed entra in quello del mutuatario. Senza l'effettivo trasferimento della proprietà delle somme e la connessa acquisita loro disponibilità non potrebbe neppure ipotizzarsi, in ogni caso, la sussistenza dell'obbligo di restituzione che la parte finale della disposizione dell'art. 1813 c.c. pone in capo al mutuatario.

CASS. CIV., SEZ. UN., 5 MARZO 2025, N. 5841: adesione al metodo logico-giuridico

Nel mutuo solutorio **l'impiego della somma non rientra nel sinallagma contrattuale**, non attiene al momento genetico del contratto, né ne caratterizza la causa. L'utilizzo della somma costituisce elemento logicamente successivo e si colloca interamente su di un piano ulteriore e distinto: ciò non sempre né necessariamente in senso cronologico, ma **in senso logico e giuridico** dal momento che proprio **la disponibilità giuridica** delle poste attive sul conto corrente consente **l'imputazione giuridica ed economica dei movimenti contabili successivi**. Non si configura un *pactum de non petendo* in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione: l'accrédito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la *datio rei* giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente. In conclusione, **l'accrédito sul conto corrente**, anche se immediatamente riassorbito in operazioni di estinzione debitoria, **integra la *datio* giuridica richiesta per il perfezionamento del mutuo**: non occorre un passaggio fisico delle somme né un intervallo temporale tra accrédito e reimpiego.

- CONSEGUENZE:

- a) Il mutuo solutorio costituisce un **valido titolo esecutivo**, anche se le somme sono state destinate a ripianare debiti pregressi;
- b) L'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante, e, quindi, **inidoneo ad inficiare la validità** del contratto sotto il profilo della causa;
- c) La movimentazione in uscita di somme dal conto corrente bancario operata in assenza di disposizioni in tal senso dell'intestatario è condotta illecita aggredibile, se del caso, dall'interessato, in sé e per sé, con i **rimedi restitutori e/o risarcitori appropriati** (l'illiceità del fatto non elide la realtà effettuale dell'accredito e della disponibilità giuridica delle somme);
- d) La finalizzazione dell'operazione al pregiudizio delle ragioni dei terzi può rilevare sotto il profilo dell'inefficacia, non dell'invalidità (*rectius nullità*), ed è quindi aggredibile attraverso l'azione **revocatoria ordinaria o fallimentare**.

L'ultima giurisprudenza di legittimità (**Cass. civ., Sez. I, 9 ottobre 2025, n. 27077**) ha confermato quanto statuito dalle Sez. Un., precisando che che: *“Il mutuo solutorio, ossia il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, ben lungi dal rappresentare una figura contrattuale atipica, è da intendersi regolarmente concluso con l'accredito delle somme sul conto corrente in quanto ciò determina l'effettiva disponibilità giuridica delle stesse da parte del mutuatario; ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore e autonomo, dipendente dal primo che lo ha reso possibile”*.